

PROPONENTE:
Wind Alternative Energy s.r.l.

C.so Statuto 20,
12084 MONDOVI (CN)
Partita IVA e Codice Fiscale
- 03463470041-

REGIONE LIGURIA
Provincia di Savona
Comune di Savona
Comune di Albisola Superiore

PROGETTO DEFINITIVO

**PARCO EOLICO IN LOCALITÀ
BRIC NASO DI GATTO - MONTE NEGINO**
(Rif. A.U. 21-03-2013/Prot.23745)

ELABORATO:
Relazione di variante al PUC del
Comune di Albisola Superiore
**Documentazione integrativa a seguito di CdS del
27/11/2017**



DATA: Luglio 2018

PROGETTISTA:

Dott. Ing. Daniele PIRRA

 Ingegneria

STUDIO DI INGEGNERIA

Viale Divisione Cuneense 1, 12063 Dogliani (CN)

Tel / Fax: 0173.743563 - Cell. 347.1120131

e-mail: studio@dpingegneria.it

Ing. Olcese Giuseppe

VIA G.MARCONI 19/3, 17019 VARAZZE (SV)

e-mail: olcese@dedaloingegneria.com

PROGETTISTA:

PROPONENTE:

NOTE:

La presente relazione risponde alla necessità di verificare la coerenza del progetto alla disciplina urbanistica e paesaggistica e, nel caso del PUC del Comune di Albisola Superiore, definire il testo della variante alla normativa che armonizzi la stessa ai contenuti della proposta.

Viene redatta per rispondere alle richieste di integrazione documentale contenute nella Lettera del Comune di Albisola Superiore Pratica edilizia n. PPT – 13 – 2015 prot. N. 201800002018 per il punto 1).

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO.

Il progetto richiede una deroga dalla disciplina delle zone AniMA già adottata dalla Regione Liguria con Delibera della Giunta DGR n. 697 del 04/08/2017.

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA.

Questo livello di pianificazione definisce soprattutto azioni di indirizzo alla formazione dei Piani urbanistici comunali.

In particolare, per quanto riguarda l'assetto generale, la normativa di Piano prevede quanto segue:

Art. 8 Efficacia delle Indicazioni di Piano

1. I livelli di efficacia delle indicazioni di Piano sono così stabiliti:

- a) previsioni di orientamento ad efficacia propositiva, ai fini della formazione dei PUC, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l'obbligo per i Comuni di specificarne la motivazione;*
- b) previsioni di indirizzo e coordinamento con efficacia di direttiva, il cui mancato recepimento, totale o parziale, sede di formazione della strumentazione urbanistica generale Comunale e delle relative varianti, comporta l'obbligo di motivazione ai sensi del successivo art. 14, comma 4;*
- c) prescrizioni, che impongono ai Comuni l'adeguamento dei rispettivi Piani entro un termine prefissato;*
- d) prescrizioni che, in quanto stabiliscono vincoli preordinati alla realizzazione di opere pubbliche, di competenza provinciale, comportano la prevalenza immediata sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni dei Piani Urbanistici Comunali, ai sensi dell'art. 21, comma 2 della L.R. n. 36/97.*

2. Le indicazioni di Piano non contrassegnate dalle lettere di cui sopra costituiscono linee guida in fase di coordinamento per l'attuazione dei Progetti Integrati, con valore ricognitivo per quanto concerne le risorse della "progettualità";

Il progetto in esame è localizzato in riferimento alla Struttura del Piano nell'area di Progetto Integrato PI5, con il seguente titolo:

PI 5 - Progetti integrati per l'innovazione rurale, il patrimonio culturale, l'accoglienza e la fruizione, la nuova imprenditorialità.

I sistemi ambientali e le nuove aree protette provinciali. La produzione di energia da biomasse.

Il PTC a questo livello non contiene specifiche indicazioni di operatività riferibili al progetto in esame.

La proposta di realizzazione del parco eolico è invece coerente con gli obiettivi del PTCP, che costituiscono il fondale strategico per la pianificazione comunale. Si riportano di seguito i contenuti cui fare riferimento

DOCUMENTO DEGLI OBIETTIVI: STRUTTURA DEL PIANO E NORME

SEZIONE PRIMA – Il Sistema degli Obiettivi

2 La riorganizzazione del comparto energetico:

riconversione industriale, sicurezza, riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e produzione di energia da fonti rinnovabili.

a. Sviluppare azioni di programmazione e di pianificazione territoriale in campo energetico che abbiano come risultato principale il contenimento delle emissioni inquinanti in riferimento alle risoluzioni adottate in occasione del Protocollo di Kyoto ed alle indicazioni contenute nel Piano Energetico Ambientale della Regione Liguria (PEARL).

b. Superare le politiche settoriali in campo energetico.

c. Aumentare l'efficienza energetica degli impianti e delle reti di distribuzione dell'energia.

d. Raggiungere il 7% del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili attraverso la promozione della domanda di energia termica di origine solare, la valorizzazione energetica delle biomasse, delle risorse eoliche, idriche e dei rifiuti.

e. Aumentare la competitività nel campo dell'offerta di aree industriali sviluppando sistemi di aree ecologicamente attrezzate.

f. Promuovere lo sviluppo di sistemi territoriali ambientalmente certificati (EMAS o ISO 14001).

g. Promuovere imprese multiutilities, ambientalmente certificate, in grado di fornire un'ampia gamma di servizi: energia, teleriscaldamento, acqua, smaltimento dei rifiuti, servizi ambientali e logistica.

h. Promuovere lo sviluppo di imprese fornitrici di servizi energetici (ESCO Energy Service Companies).

i. Individuare opportune aree campione sul territorio provinciale idonee per la valorizzazione energetica delle biomasse boschive, per la termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani, per la promozione del solare termico, per il risparmio energetico nel settore produttivo, residenziale ed anche dell'autoproduzione in aree industriali ecologicamente attrezzate.

j. Incentivare la produzione di energia in aree industriali ecologicamente attrezzate mediante impianti a gas di taglia inferiore ai 300 MWt, ad alto rendimento e basso impatto ambientale.

k. Promuovere la distribuzione del gas naturale sulle reti minori per favorire la metanizzazione delle frazioni e dei piccoli centri urbani.

l. Attuare la metanizzazione dell'impianto termoelettrico di Vado Ligure secondo gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti clima-alteranti e sulla base della miglior tecnologia disponibile.

m. Evidenziare nell'entroterra della Provincia di Savona, aree con potenzialità eoliche localizzate in corrispondenza di crinali e rilievi montuosi nel rispetto delle condizioni definite dalla DGR 964/01.

n. Promuovere il recupero e la rifunzionalizzazione degli impianti idroelettrici esistenti.

Sulla base delle considerazioni svolte il sottoscritto

DICHIARA

La conformità del progetto ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona.

Firma

PUC:

NORME DI CONFORMITA' E SCHEDE PROGETTUALI

AMBITI DI CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

AREE NON URBANIZZATE

Testo modificato

3. Territori non insediabili (ex art. 37, L.U.R. n. 36/97): NO-INS

3.1 NO-INS amb : territori non insediabili con valore ambientale

3.2 NO-INS rin : territori non insediabili da rinaturalizzare

3.3 NO-INS arch : territori non insediabili con valore archeologico

1. Identificazione

Sono tutte quelle aree che, per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico-ambientali, archeologiche, sono qualificate territorio non insediabile.

Pertanto, con questa accezione sono state individuate dal P.U.C. tutte le restanti parti di territorio non urbanizzato non compreso nelle classificazioni di cui sopra.

Quindi sono comprese tutte le zone collinari, quelle lungo i crinali principali ed i fondovalle non insediati, e quelle aree particolari del territorio, urbanizzato o no, per cui si deve garantire un regime di non insediabilità: cioè zone umide e corsi dei torrenti, aree archeologiche, zone di particolare pregio ambientale e culturale, cave e discariche, zone da rimboschire e rinaturalizzate.

2. Esiti da conseguire

Il P.U.C. prevede la completa e assoluta tutela per tale territorio, senza dimenticare la possibilità di fruizione e valorizzazione turistica di tutte le aree ritenute di pregio sotto il punto di vista ambientale, ecologico, paesistico e culturale.

Sono da considerarsi sotto questa accezione, ad esempio, l'area del Torrente Sansobbia, il crinale del Monte Castellaro, l'ambito vallivo e collinare a monte dell'abitato di Luceto, l'area del crinale appenninico contrassegnata dall'Alta Via dei Monti Liguri ed i crinali principali dipartenti da essa, e molte altre.

In queste aree è favorita la possibilità di penetrazione e di fruizione tramite il recupero di percorsi esistenti da utilizzarsi come vie di percorrenza pedonale, ciclabile, ippica. Ed è consentita la possibilità di

realizzazione di strutture pubbliche necessarie per la migliore fruizione dal punto di vista culturale e turistico-ricreativo.

Al fine di contribuire al soddisfacimento dei fabbisogni energetici con fonti rinnovabili alcune porzioni del territorio NO-INS amb potranno prevedere l'insediamento di impianti di sfruttamento dell'energia eolica.

3. Destinazioni d'uso principali e complementari

Nel territorio non insediabile «NO-INS» sono consentiti solo interventi di manutenzione e ripristino dei manufatti esistenti nel rispetto delle loro caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie, nonché la realizzazione di manufatti tecnici o di quelli esclusivamente finalizzati all'esercizio delle attività consentite.

Sono ammessi interventi di rinaturalizzazione, di protezione e di miglioramento ambientale: cioè recupero e rinaturalizzazione di cave e discariche dismesse, tutela di argini e fondo dei torrenti, rimboschimento di aree percorse dal fuoco e consolidamento dei versanti con tecniche di ingegneria naturalistica.

Nelle aree espressamente individuate dalla cartografia di Piano è consentita la localizzazione di impianti per la produzione dell'energia eolica.

4. Interventi edilizi sul patrimonio esistente

4.1 Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, restauro scientifico, ristrutturazione leggera (che consenta trasformazioni minime legate al miglioramento dell'utilizzo dei manufatti), nel rispetto delle loro caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie.

4.2 Tutti gli interventi di cui sopra dovranno essere volti a salvaguardare le caratteristiche tipologiche proprie degli edifici rurali tradizionali.

4.3 Al fine di consentire quanto sopra detto, sarà possibile derogare a quanto prescritto dalle normative esistenti per ciò che concerne i rapporti aero illuminanti, le altezze interne e le superfici minime.

4.4 Per edifici e manufatti di interesse storico e architettonico sono ammessi interventi tali da non alterare i caratteri architettonici e tipologici meritevoli di tutela. Per tali edifici e manufatti la tutela deve intendersi estesa anche alle loro aree di pertinenza, qualora siano elementi inscindibili da essi.

[p] Sono compresi in questa categoria tutti i manufatti rurali con funzione produttiva (mulini, frantoi, segherie, calcinaie, ecc.), attualmente anche non in uso, che abbiano una valenza storico-culturale rilevante. Ogni intervento da attuarsi su di essi dovrà essere orientato verso la conservazione ovvero il ripristino delle condizioni per l'identificazione del manufatto e per una corretta lettura dei suoi rapporti con il contesto sia sotto il profilo percettivo sia sotto quello storico-documentale. Non sono consentiti interventi di nuova edificazione nonché ogni altra incisiva alterazione dello stato dei luoghi di pertinenza di tali manufatti se non previa elaborazione di uno SOI che ne documenti la compatibilità con gli obiettivi sopra indicati.

4.5 E' ammesso una sola volta l'ampliamento di edifici residenziali esistenti esclusivamente per esigenze di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, secondo le modalità indicate nella Normativa di P.U.C. e di Regolamento Edilizio, nelle indicazioni tipologiche e in quelle di livello puntuale. Tale ampliamento assentibile, da calcolarsi sul volume residenziale esistente alla data di adozione del P.U.C., non potrà superare il 20% del volume residenziale esistente fino ad un massimo di mc. 100 di ampliamento.

4.6 Nel caso di ampliamento orizzontale di fabbricati esistenti, in assenza di superfici finestrate dovranno osservarsi le distanze minime stabilite dal Codice Civile, mentre in presenza anche di una sola superficie finestrata dovranno osservarsi le distanze previste dalla Normativa di P.U.C.

4.7 Non è ammesso il recupero a fini abitativi di volumi esterni (non in aderenza) agli edifici residenziali che alla data di adozione del P.U.C. non siano utilizzati in tal senso: essi dovranno permanere nella loro funzione non residenziale.

4.8 E' consentita altresì la trasformazione a fini abitativi di porzioni e vani di edifici residenziali esistenti aventi alla data di adozione del P.U.C. funzioni diverse, purché tali porzioni siano parte integrante dell'organismo edilizio interessato e/o connesse funzionalmente e fisicamente in aderenza ad esso (ad esempio: cantine, stalle, magazzini al piano terra di edifici aventi funzioni residenziali ai piani superiori, ecc.).

5. Interventi edilizi di nuovo impianto

[p] nuova costruzione

5.1 Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici a destinazione residenziale.

5.2 E' ammessa solamente la realizzazione di nuovi manufatti tecnici (depositi, essiccatoi, ricoveri per animali, ecc.) necessari alle funzioni consentite nelle zone NO-INS.

5.3 Nelle aree dove è prevista la possibilità di installazione di aerogeneratori è consentito l'adeguamento della viabilità di servizio e la realizzazione di nuove strade di accesso nella misura strettamente necessaria al trasporto dell'impianto, nonché dei cavidotti per il trasferimento dell'energia. La viabilità dovrà avere larghezza massima, in fase permanente, di 3 mt e dovrà essere in terra stabilizzata.

E' altresì ammessa la realizzazione di edifici adibiti a cabina elettrica e locali tecnici per la logistica e la gestione del parco eolico.

5.4 Tali manufatti dovranno avere dimensione di sedime non maggiore di mq. 10 lordi, essere ad un solo piano ed avere altezza massima non superiore a m. 3,50.

5.5 Le soluzioni progettuali proposte, nonché le modalità costruttive e funzionali, dovranno essere compatibili con i caratteri morfologici delle preesistenze (edifici e manufatti analoghi) e risultare organicamente inseriti nell'ambiente e nel paesaggio circostante.

5.6 L'assentimento della concessione edilizia per la costruzione di nuovi manufatti nelle zone NO-INS è subordinato alla stipula di Atto Unilaterale d'Obbligo volto a garantire il legame dell'intervento alle funzioni

consentite nella zona. In tale Atto Unilaterale dovrà essere inoltre sancito il vincolo di non trasformabilità d'uso in senso residenziale di tutti i manufatti suddetti.

6. Opere complementari

Particolare importanza deve essere data alla manutenzione e cura dei sistemi di percorrenza esistenti, necessari per consolidare ed agevolare l'attività di conoscenza turistica, nel rispetto della tutela ambientale, territoriale e paesistica.

Sono ammessi interventi di ingegneria naturalistica laddove necessario.

[p] Prescrizioni di settore

4. Aree esondabili

4.1 Per le aree individuate dal Piano di Bacino stralcio del torrente Sansobbia approvato con D.C.P.n°47 del 25.11.2003, valgono le relative norme.

4.2 Eventuali aggiornamenti od integrazioni del Piano di Bacino 180/98 dovranno essere recepiti del presente PUC ai sensi dell'art.19 della normativa dello stesso Piano di Bacino.

5. Norme geologiche

Gli interventi nelle diverse parti del territorio comunale dovranno conformarsi sia alle presenti Norme edilizie e urbanistiche sia, per gli aspetti geologici, alla Normativa Geologica PUC 2004 Norme di Conformità allegata al PUC di cui costituisce parte integrante ed inscindibile.

6. Norme agronomiche forestali

6.1 Per quanto riguarda gli interventi sugli ambiti non urbanizzati si fa riferimento al P.T.C.P. della Regione Liguria, alla Legge Forestale regionale 4/99, al Regolamento di Polizia Forestale ed alle norme generali della Legislazione nazionale e regionale in materia.

6.2 Per quanto riguarda gli interventi che contemplino la riduzione delle superfici boscate, quando sia finalizzata alla ripresa dell'attività agricola su appezzamenti ricolonizzati da vegetazione forestale sono da riconsiderarsi bosco ai sensi delle vigenti leggi. Tali sono i casi compresi nelle zone di presidio ambientale e negli ex coltivi dove si prevede il recupero della attività agricola.

6.3 Definizione di "bosco" (art. 2 L.R. 4/99): agli effetti della presente legge si il terreno coperto da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo.

6.4 Non sono da considerarsi bosco: a) gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei requisiti di cui sopra hanno una superficie inferiore al mezzo ettaro e distano da altri appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini; b) gli appezzamenti di terreno agricolo incolti da meno di 15 anni; c) i prati e pascoli erborati il cui grado di copertura arborea non superi il 50% della loro superficie; d) i castagneti da frutto purché razionalmente coltivati; e) le colture arboree e arbustive specializzate da frutto, fiore, fronda, legno; f) i filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani.

6.5 Quando sugli appezzamenti di cui al comma 2 lettera b), incolti da oltre 5 anni, si insedia una predominante vegetazione spontanea arborea e/o arbustiva, tali terreni vengono assoggettati alla disciplina prevista dalla presente legge per il bosco, fatta salva la possibilità che sugli stessi venga ripresa l'attività agricola, previa autorizzazione e con le modalità di cui al comma 5 dell'art.47.

6.6 Per la riduzione della superficie boscata di cui sopra (ex coltivi) è necessario espletare le formalità legate al Vincolo Idrogeologico presso la Comunità Montana di competenza (per Albisola quella del Giovo) espresse nella succitata Legge Forestale 4/99 all'art. 35 e successivi, previo progetto da presentarsi a cura di tecnico abilitato.

6.7 Sono fatti salvi dalle autorizzazioni di legge gli interventi previsti dall'art. 152 comma 1 lettera b del D.L. 490/99.

6.8 Norme per i boschi danneggiati dal fuoco o da altre avversità meteoriche. Nei boschi colpiti dal fuoco o da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del legname delle piante morte. In tali boschi è vietato il taglio a scopo commerciale dei giovani ricacci delle ceppaie ed in particolare di erica, corbezzolo, fillirea, alaterno, ginestra, mirto, lentisco per 5 anni. I proprietari singoli od associati e gli Enti Pubblici possono provvedere direttamente alla esecuzione delle opere di ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco anche con il contributo previsto dall'art.19 della Legge Forestale 4/99.

6.9 Norme per i boschi percorsi da incendio. Le zone boscate, comprese nel piano regionale per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo, distrutte dal fuoco, non possono avere una disciplina urbanistica diversa da quella vigente al momento dell'incendio qualora questa comporti lo sfruttamento edificatorio delle aree distrutte o danneggiate dal fuoco, fatta eccezione per i mutamenti di destinazione d'uso che si rendono necessari PUC 2004 Norme di Conformità per la realizzazione di opere pubbliche od opere volte all'antincendio boschivo nonché per la realizzazione di impianti tecnologici, in condotta o in cavo, anche se realizzati da soggetti privati. Ai fini dell'applicazione della legge tutti i boschi sono da considerarsi compresi nel "Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo".

6.10 Norme per aree protette. Per tutte le aree comprese nel sistema delle aree di interesse naturalistico ed ambientale valgono i vincoli e forme di tutela previsti dalle seguenti leggi e normative: Vincolo idrogeologico; Vincolo paesistico L. 431/85 e L. 1497/39; Sito fauna minore; Limitazioni previste dal Piano Faunistico Venatorio; Regime normativo dei vari P.T.C.P.; Salvaguardia integrale (PTCIP): Area Balbi. A tal proposito il Comune di Albisola indica di inserire quale aree protette le fasce comprese tra le anse del Sansobbia e i nuclei abitativi di Piantavigna, lungo il torrente omonimo e il nucleo di Cerasoli lungo il rio Montegrosso.